

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio - I Sezione, 21 marzo 2007, n. 2781

Legittimamente il Presidente della Corte d'appello cancella dall'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale quel presidente che nel verbale delle operazioni elettorali non ha compilato la pagina nella quale dovevano essere trascritti i risultati dello scrutinio e i voti validi riportati da ciascuna lista.

Omissis.

Diritto

1. Va in primo luogo escluso che il provvedimento impugnato sia inficiato per violazione dell'obbligo di motivazione, come dalla ricorrente denunciato in riferimento alla previsione di cui all'art. 3 della legge 241/1990. Nel decreto adottato dal Presidente della Corte d'Appello di Roma in data 14 febbraio 2005 è infatti dato evincere:

- la presenza di segnalazioni, inviate alla Corte d'Appello di Roma dai Tribunali compresi nel distretto, riguardanti Presidenti di seggio che, in occasione delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, hanno commesso errori ed omissioni nella compilazione del verbale;

- che l'Autorità emanante ha ritenuto che, alla stregua della disposizione di cui all'art. 1, comma 4, lett. e) della legge 53/1990, costituiscono "gravi inadempienze i casi di omissione o incompletezza delle parti del verbale riportanti il numero dei votanti ed il risultato dello scrutinio".

Se, alla stregua di quanto sopra posto in evidenza, non è invero controvertibile che nel provvedimento impugnato siano chiaramente – e congruamente – illustrate le ragioni che hanno condotto all'impugnata cancellazione della ricorrente, va ulteriormente osservato che il presupposto di fatto della determinazione di che trattasi va rinvenuto – secondo quanto osservato dall'Avvocatura di Stato con memoria depositata in giudizio il 1° marzo 2007 (in punto di fatto, non contraddetta da parte ricorrente) – nella circostanza che il verbale relativo alle risultanze delle operazioni elettorali risulta recare una pagina – la n. 78, nella quale avrebbero dovuto essere trascritti il risultato dello scrutinio ed i voti validi riportati da ciascuna lista – completamente in bianco.

Tale omissione appieno integra – come del resto già osservato da questa Sezione con sentenza n. 12296 del 13 novembre 2006 – una "grave inadempienza" suscettibile di condurre alla cancellazione del Presidente di seggio responsabile dal relativo Albo: a nulla rilevando che siffatta omissione abbia potuto integrare, in luogo, della nullità, la mera irregolarità del verbale formato dal seggio.

2. Se il denunciato difetto motivazionale si dimostra, alla stregua di quanto precedentemente osservato, insussistente, parimenti infondata è la censura con la quale parte ricorrente ha lamentato che l'adozione del provvedimento impugnato sia intervenuta in difetto delle modalità di interlocuzione endoprocedimentale disciplinate dagli artt. 7 e seguenti della legge 241 del 1990.

Come è noto, l'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990 n. 241 (inserito dall'art. 14 della legge 11 febbraio 2005 n. 15) ha stabilito, al comma 2, che "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" ulteriormente soggiungendo che "il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

In relazione al rilievo obiettivo assunto dall'omissione indicata al precedente punto 1., deve ritenersi pienamente operante la previsione dettata dalla seconda parte del comma 2 dell'articolo precedentemente citato, con conseguente inapplicabilità, al caso di specie, dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della stessa legge 241/1990.

Non può infatti essere ravvisata alcuna violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ove il ricorrente – come appunto nella fattispecie all'esame – non avrebbe potuto arrecare alcun apporto sostanziale alla decisione rimessa all'Amministrazione, il che accade quando il quadro normativo di riferimento non presenti margini di incertezza sufficientemente apprezzabili e l'eventuale annullamento del provvedimento finale per accertata violazione dell'obbligo di formale comunicazione, non priverebbe l'Amministrazione del potere di adottare un nuovo provvedimento di contenuto analogo.

In tal senso, l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo sussiste quando, in relazione alle ragioni che giustificano l'adozione del provvedimento, e a qualsiasi altro possibile profilo, la comunicazione stessa sia suscettibile di apportare una qualche utilità all'azione amministrativa, affinché questa, sul piano del merito e della legittimità, riceva arricchimento dalla partecipazione del destinatario del provvedimento; utilità in mancanza della quale – come nel caso sottoposto al giudizio di questa Sezione – viene meno l'obbligo di comunicazione.

3. Ribadita, alla luce delle svolte considerazioni, l'infondatezza delle doglianze dedotte con la presente impugnativa, dispone conclusivamente il Collegio la reiezione del gravame.

Omissis.